



COMUNE DI VALLEROTONDA

AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA "VALLEROTONDA"

REGOLAMENTO DI GESTIONE 2019

PREMESSA

Il Comune di Vallerotonda in ossequio alle intese intercorse tra PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO e MOLISE (P.N.A.L.M.), MINISTERO AMBIENTE, REGIONE LAZIO, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, COMUNI DELLA ZONA DI PROTEZIONE ESTERNA DEL P.N.A.L.M. nelle riunioni del 1989 e poi sempre ribadite in tutte le successive riunioni congiunte degli stessi enti, confermate nella conferenza di servizi indetta dal Ministero Ambiente tra i medesimi enti il 27 luglio 1993, ha reso operativa l'Azienda Faunistico Venatoria comunale (A.F.V.) denominata "VALLEROTONDA", costituita con delibera del Consiglio Comunale N.59 del 15/12/1990 ed istituita con delibera della Regione Lazio N.6072/93 resa esecutiva dalla Commissione di Controllo sulla Amministrazione Regionale Lazio con verbale n.1128/12 nella seduta del 3/9/1993.

Con l'istituzione della AFV, l'Amministrazione Comunale ha voluto riconoscere che le proprie aree territoriali, geograficamente limitrofe al Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (P.N.A.L.M.), rivestono una speciale funzione di fascia di transizione tra realtà gestionali diverse ed assumere l'onere di fungere da zona cosiddetta "cuscinetto" tra P.N.A.L.M. e territori ove la caccia è consentita, regolamentando l'attività venatoria in modo particolare e le attività ad essa riferibili per un ottimale mantenimento e ripristino degli ambienti naturali.

Consci che l'area protetta del P.N.A.L.M costituisca un importantissimo strumento nazionale finalizzato alla conservazione degli ambienti naturali e loro ecosistemi e che persegua opzioni di tipo scientifico-naturalistici e che ciò che accade al di fuori di essa eserciti un'influenza notevole sulle attività che in essa si svolgono, si ritiene indispensabile una programmazione territoriale che oltre la particolare disciplina venatoria, tesa ad una più rigorosa protezione della fauna pregiata che dal P.N.A.L.M. può sconfinare, preveda anche interventi di ricomposizione ambientale, ricostituzione delle condizioni ideali di mimetismo e sostentamento per la fauna selvatica, progetti di ripopolamento di fauna, progetti di reintroduzione di specie estinte, assolvendo ad una funzione equilibratrice nella dinamica degli ecosistemi del territorio. In questo contesto si inserisce l'attività venatoria qui particolarmente regolamentata ma non vietata in quanto essa, tra tutte le attività dell'uomo, è quella che, per dimensione propria, gli consente di "vivere" l'ambiente naturale.

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI STATUISCE:

ART. 1 FINALITÀ

- 1) Il territorio del Comune di Vallerotonda, costituito in AFV, limitrofo al P.N.A.L.M. e pertanto considerato di alto valore naturalistico per la presenza di fauna selvatica di rilevante interesse scientifico (autoctona o sconfinante dal P.N.A.L.M.) deve essere gestito in maniera globale per evitare sperequazioni in ordine agli interventi di ripristino ambientale, di selezione e tutela della fauna selvatica, nonché alla disciplina di ogni tipo di attività venatoria.
- 2) L'Azienda Faunistico Venatoria comunale "Vallerotonda", in prosieguo per brevità indicata A.F.V., ai sensi dell'art.16 della legge 157/92, non persegue scopi di lucro e, ai sensi della Legge Regionale vigente, ha per scopo il mantenimento, l'organizzazione, il ripristino ed il miglioramento degli ambienti naturali ai fini dell'incremento della fauna selvatica per consentirne l'irradiamento e la sosta. Tende inoltre al rispetto delle coltu-

re agricole, all'uso razionale dei territori destinati alla caccia, all'uso razionale dei prodotti chimici in agricoltura.

- 3) L'AFV prevede, in particolare, interventi di mantenimento e ristrutturazione del territorio stesso mediante:
- a) indagini sulle vocazioni ambientali e faunistiche;
 - b) rimboschimento e miglioramento dei boschi degradati;
 - c) apprestamenti pabulari naturali specie sulle terre incolte;
 - d) limitazione delle cause di nocività ambientale;
 - e) prevenzione e lotta agli incendi;
 - f) regimentazione delle acque;
 - g) controllo degli inquinamenti;

ART. 2 SEDE

L'AFV ha sede nella Casa comunale.

ART. 3 UFFICIO A.F.V.

- 1) Alla gestione e controllo dell'A.F.V. provvede direttamente il Comune a mezzo dei propri uffici. E' comunque possibile servirsi di uno o più coadiutori-collaboratori di natura fiduciaria - individuati con deliberazione del Consiglio comunale - che riescano, tra l'altro, anche attraverso la tutela ed una sana conservazione della naturale vocazione agrituristica del nostro territorio, a dare un impulso vigoroso allo sviluppo del turismo e dell'economia locale anche attraverso l'organizzazione di gare cinofile e di manifestazioni in collaborazione con le istituzioni scolastiche e/o associazioni locali. A tal fine sarà stipulata apposita convenzione.
- 2) Il coadiutore-collaboratore sarà individuato tra personalità in possesso di titoli ed attestati che ne dimostrino la competenza in ambito venatorio. Egli dovrà altresì garantire il reperimento degli accompagnatori prioritariamente all'interno del territorio comunale, con criterio di reclutamento e appositi requisiti che saranno definiti all'interno della convenzione, nonché l'obbligo di utilizzare per tutte le esigenze della gestione dell'AFV, personale reperito tra i residenti del comune di Vallerotonda.
- 3) Per il coordinamento di ogni attività connessa e per ogni incombenza gestionale diretta è istituito "L'ufficio A.F.V.", con sede presso la sede comunale.
- 4) L'Ufficio A.F.V. è retto dal responsabile dell'Ufficio ragioneria ed in quanto tale coordinato e diretto dal Responsabile del Servizio Agricoltura/Caccia. In ausilio e subordinate allo stesso Ufficio è assegnato altro dipendente in possesso almeno della Categ. B ex CCNL vigente.
- 5) L'ufficio espleta tutte le funzioni di segreteria inerente l'A.F.V. si avvale per tutti gli adempimenti, della collaborazione e consulenza degli altri uffici comunali competenti per materia e relativi servizi. e può avvalersi di esperti e consulenti all'uopo nominati.

ART. 4

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DI GESTIONE

L'Ufficio caccia programma le attività di gestione fissando gli obiettivi particolari da perseguire e li sottopone alla Giunta Comunale che adotta tutti i provvedimenti necessari.

ART. 5 CARICO VENATORIO

L'Ufficio caccia stabilisce il carico venatorio tenuto conto delle condizioni orografiche ed ambientali del territorio. Il carico venatorio giornaliero, comunque, non potrà eccedere il valore massimo di un cacciatore ogni venti ettari di territorio e il valore minimo di un cacciatore ogni quaranta ettari di territorio ed in ogni caso nel limite stabilito dalle norme regionali/provinciali vigenti in materia. Eccezionalmente, quando particolari necessità lo richiedano l'Ufficio caccia potrà derogare purché la decisione non contrasti

con le finalità della A.F.V. L'ufficio caccia può consentire l'ammissione di cacciatori anche previo il rilascio di permessi occasionali, giornalieri e/o settimanali, previo il pagamento di un contributo annualmente predeterminato secondo i criteri base dell'art. 10.

ART. 6

CALENDARIO VENATORIO

- 1) L'ufficio caccia visto il calendario venatorio regionale, visti i piani di prelievo dell'AFV approvati dall'Ente competente, entro l'inizio della stagione venatoria in AFV stabilisce il calendario venatorio in AFV. L'esercizio della caccia nella AFV è regolamentato dalle disposizioni contenute nel Calendario venatorio così emanato e, per quanto non previsto nel medesimo, dalle altre norme del calendario venatorio della Regione Lazio vigenti.
 - 2) Considerata tuttavia la localizzazione geografica dell'AFV, adiacente ai territori di eccezionale interesse faunistico ed ambientale del P.N.A.L.M., meritevoli quindi di una più attenta e razionale utilizzazione a fini venatori, il calendario della AFV e le norme di gestione e conduzione della stessa potranno prevedere particolari limitazioni. Per questi motivi è stabilito che nella Zona di Protezione Speciale o area limitrofa al P.N.A.L.M., delimitata nella cartografia pubblicata nel S.O. n.132 al Bollettino Ufficiale Regione Lazio n.42 del 14/11/2008, è vietata la caccia (c.d. "riservino").
 - 3) Per l'esercizio della caccia in A.F.V., sia alla "migratoria" che alla "stanziale", ivi compresa la specie lepre, il cacciatore utente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Concessionario o suo incaricato, il luogo ed il giorno ove intende esercitare la giornata venatoria, comunque utilizzando i fogli/comunicazioni contenuti nell'apposito blocchetto avuto in dotazione e curandone la compilazione.
 - 4) Per un ulteriore tutela del territorio, dell'ambiente e della fauna, è istituita la zona "S" ricadente interamente all'interno della Zona di Protezione Esterna del P.N.A.L.M.. In detta zona l'esercizio venatorio oltre ad essere regolamentato dalla legge 394/1991, deve essere autorizzato dall'ufficio caccia, di volta in volta e su richiesta formale, in modo tale da non superare il carico venatorio giornaliero previsto dalle vigenti norme in materia. In tale zona "S" è vietato l'utilizzo di cani da seguita - anche in addestramento - e la caccia agli ungulati. Nella zona "S" non è mai possibile la caccia in braccata.
 - 5) In deroga al punto precedente e solo con specifica autorizzazione del Presidente/ Concessionario o suo delegato, in detta zona "S" si può esercitare la caccia al cinghiale solamente nei giorni di *mercoledì, sabato e domenica*, e con l'ulteriore limitazione che può essere ammessa una sola squadra per volta con obbligo di accompagnatore.
 - 6) Nel restante territorio dell'Azienda, come da Piano di prelievo e fino a nuova disposizione, tra gli ungulati è cacciabile il **cinghiale** ed il **capriolo** nelle zone già definite negli anni precedenti ed assegnate annualmente, nel rispetto di particolari norme di seguito specificate:
 - a) E' assolutamente vietata la caccia al cinghiale da parte del singolo cacciatore e l'abbattimento anche in forma occasionale. I cacciatori ammessi devono costituirsi in squadre composte da un numero di componenti non inferiore a 15 cacciatori di cui almeno 12 residenti da sei anni nel Comune di Vallerotonda - e non superiore a 35 cacciatori. I cacciatori ammessi dovranno nominare un Caposquadra – detto anche Capocaccia – che sarà l'interlocutore responsabile autorizzato nei confronti dell'ufficio A.F.V. comunale. Il Capo squadra, e i vice capo squadra devono essere cacciatori residenti da almeno 6 anni nel Comune di Vallerotonda, che abbiano superato un corso specifico presso l'ASL per ciò che riguarda i prelievi e controlli sulla salubrità delle carni, e che in passato non abbiano posto in essere condotte contrarie al regolamento di gestione e alle finalità della AFV.
E' richiesto inoltre almeno uno dei seguenti requisiti:
 1. Aver superato un corso per capo squadra per la caccia al cinghiale in braccata;
 2. Essere stato caposquadra per almeno 3 anni anche non consecutivi, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009 di squadre che hanno operato nel territorio degli ATC, della Regione Lazio o nella AFV;
 3. Essere stato componente della squadra per almeno 5 anni anche non consecutivi a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, di squadre che hanno operato nel territorio degli ATC della Regione Lazio
 4. Aver superato un corso per "selecontrollore tenuto secondo le indicazioni ISPRA;
- Ogni variazione inerente a composizione della squadra, comunque nei limiti di cui sopra, deve essere preventivamente comunicata ed autorizzata dall'Ufficio caccia comunale;

- b) *All'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria per la caccia al cinghiale è prevista una sola squadra, a cui tutti i cacciatori residenti e non, in regola con quanto disposto dal regolamento di gestione, potranno aderire.*

Per l'ammissione della squadra dovrà essere riportato nella domanda, da assumere al protocollo dell'Ente concessionario con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione venatoria agli ungulati e non oltre il 15 settembre:

- a) generalità complete del capocaccia responsabile con dati licenza di caccia valida ed attiva (versamenti validi), anzianità venatoria al cinghiale nell'A.F.V. "Vallerotonda", recapito telefonico; denominazione della squadra;
- b) generalità complete di ciascun cacciatore con dati licenza di caccia valida ed attiva (versamenti validi), anzianità venatoria al cinghiale nell'A.F.V. "Vallerotonda" e firma per conferma della volontà di iscrizione nella squadra stessa;
- c) sottoscrizione della domanda da parte del capocaccia responsabile, con la quale, accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento, il medesimo assume la responsabilità sulla rispondenza a verità di tutti i dati riportati nella domanda: in caso di accertata mendacia anche di solo parte dei dati, la domanda verrà esclusa. (2)
- d) La squadra, a maggioranza dei suoi componenti può proporre all'ufficio caccia di escludere o non accettare cacciatori sia essi residenti che non, che abbiano posto in essere comportamenti contrari sia nei confronti della stessa, e del regolamento di gestione. L'eventuale diniego all'autorizzazione di uno o più utenti, debitamente motivato dall'Ufficio caccia comunale, sarà comunicato agli interessati. Il numero minimo (n.12) di utenti residenti all'interno della squadra, prevista nella domanda di ammissione ed autorizzata alla caccia, dovrà essere reale e rispettato all'inizio di ogni giornata di caccia e così per tutta la giornata venatoria. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, accertato dall'Ufficio caccia comunale anche dietro segnalazione di utenti cacciatori, sarà applicata la sanzione della sospensione dell'esercizio venatorio per la caccia al cinghiale nell'A.F.V. comunale per giorni 21 naturali e consecutivi. In caso di recidiva, accertata come sopra, sarà revocata l'autorizzazione all'esercizio della caccia al cinghiale a tutti i componenti la squadra per l'intera stagione venatoria. In ogni caso eventuali quote o contributi versati dagli utenti esclusi, non saranno rimborsati.

Per consentire un adeguato controllo, la squadra, attraverso il proprio Capocaccia, dovrà giornalmente comunicare al gestore il luogo ed i componenti presenti alla battuta. Tale comunicazione dovrà avvenire, di norma, prima dell'inizio della battuta.

Per il solo rispetto di quanto sopra, è ammessa la fusione giornaliera tra le due squadre, al solo fine di raggiungere il numero minimo di cacciatori residenti, previa autorizzazione dell'Ufficio caccia comunale o del collaboratore. Resta fermo il numero massimo di cacciatori, che in caso di fusione, giornalmente non potrà superare il numero di 30.

- e) L'ufficio caccia potrà assegnare un accompagnatore in funzione di supervisore e terrà inoltre aggiornato un registro detto "Registro della battute in corso" a disposizione delle guardie del P.N.A.L.M., provinciali e di sorveglianza in genere;
- f) Non è consentito l'abbattimento di più di cinque capi a giornata e per squadra;
- g) Non è consentito l'utilizzo di radio ricetrasmittenti;
- h) E' fatto obbligo al Caposquadra di segnare su apposito stampato l'abbattimento di ogni cinghiale incarnierato conservando l'animale intero anche eviscerato per 24 ore a disposizione dell'ufficio caccia per eventuali controlli anche veterinari;
- i) Durante la giornata della battuta al cinghiale, ai componenti la battuta, è tassativamente vietata ogni altra forma di caccia e l'abbattimento di altra selvaggina fatta eccezione per la volpe;
- j) E' assolutamente vietato abbattere o catturare i giovani cinghiali dell'anno con manto striato o la scrofa che eventualmente li accompagna;
- k) E' vietato farsi accompagnare durante la battuta da persone, o cacciatori non autorizzati a svolgere esercizio venatorio in AFV;
- l) E' assolutamente vietato il porto e l'uso della munizione spezzata durante la caccia al cinghiale.
- m) Il contingentamento dei prelievi è effettuato secondo il piano di abbattimento approvato annualmente dall'Ente competente. Tuttavia il concessionario o delegato dell'A.F.V. può, con provvedimento motivato, limitare ulteriormente i prelievi per ciascuna stagione venatoria o parte di essa.
- n) Per la caccia al Capriolo;

il cui carico di prelievo venatorio sarà stabilito annualmente dal settore Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Lazio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Piano di Prelievo venatorio Provinciale:

- 1) Il prelievo del capriolo in A.F.V. dovrà avvenire esclusivamente da parte di cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da una provincia del Lazio o da altre Provincie con il solo uso di carabina con sistema di puntamento ottico con appostamento, l'ausilio del cane sarà possibile solo per il recupero dell'animale ferito.
- 2) le giornate di caccia ed il numero di cacciatori di selezione e selecontrollori sarà scrupolosamente e rigidamente correlato al numero di capi autorizzato annualmente dalla Provincia.

ART. 7

ACQUISTO SELVAGGINA ED ALTRO

L'Ufficio caccia, ove ne fosse ravvisata la necessità, per la realizzazione dei progetti di ripopolamento e reintroduzione, nonché delle necessità di sementi per le colture a perdere per l'apprestamento pabulare e di ogni altra necessità, provvederà agli adempimenti necessari.

ART. 8

ISCRIZIONI

- 1) L'iscrizione alla A.F.V. è aperta a tutti i cacciatori della Comunità Europea in regola con le norme nazionali e regionali sulla caccia.
- 2) Gli ammessi all'esercizio venatorio sono così classificati:
 - a) Cacciatori ammessi di diritto: sono coloro i quali ne facciano richiesta e che siano residenti, domiciliati e con effettiva abitazione nel Comune da almeno **cinque anni** e che siano in regola con il versamento della quota annua pari ad **€ 51,65**;
 - b) Cacciatori ammessi annualmente originari e proprietari di fondi ricompresi all'interno dell'AFV: in regola con il pagamento della quota annua di partecipazione alle spese di gestione stabilita dall'art. 10;
 - c) Cacciatori ammessi giornalmente: sono coloro che, compatibilmente con il carico venatorio, saranno ammessi occasionalmente dietro richiesta, previo pagamento della quota giornaliera stabilita dall'art. 11;
 - d) Cacciatori ammessi annualmente: sono tutti gli altri utenti ammessi ed in regola con il pagamento della quota stabilita dall'art. 10.

ART. 9

AMMISSIONE

- 1) L'ammissione all'esercizio venatorio e cinofilo nell'A.F.V. è così disciplinato. Le domande di ammissione, redatte su apposito stampato fornito dall'Ufficio caccia del Comune, devono essere presentate al Presidente dell'A.F.V. c/o Comune di Vallerotonda.
- 2) Le quote di partecipazione, dopo l'accettazione della domanda di ammissione di cui al punto precedente, devono essere versate con bollettino di c/c postale o bonifico intestato alla Tesoreria comunale, con espressa indicazione della causale del versamento. La ricevuta del versamento sarà esibita all'Ufficio caccia del Comune che provvederà al rilascio di apposito permesso o tesserino. Le richieste saranno di norma accolte fino al completamento del carico venatorio secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) cacciatori residenti, domiciliati e con effettiva abitazione nel Comune di Vallerotonda;
 - b) cacciatori non residenti ma originari e proprietari di fondi ricompresi nell'AFV;
 - c) altri cacciatori, seguendo l'ordine di protocollo delle domande

di ammissione.

- 3) Ai cacciatori ammessi sarà rilasciato un distintivo e un *carnet* individuale e personalizzato, da compilare e consegnare quotidianamente prima e dopo l'esercizio dell'attività venatoria.
- 4) Il concessionario (o suo delegato) può negare l'ammissione a coloro che abbiano agito contro l'A.F.V. e le sue finalità, indipendentemente dai criteri di ammissione.

ART. 10

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- 1) La quota annuale di partecipazione alle spese per la A.F.V. è così stabilita:
 - a) cacciatori ammessi di diritto: **€ 51,65**;
 - b) cacciatori ammessi, non residenti ma originari e proprietari di fondi ricompresi nell'AFV o iscritti all'A.I.R.E.: **€ 150,00**;
 - c) cacciatori ammessi annualmente alla caccia al cinghiale: **€ 250,00**;
 - d) cacciatori ammessi annualmente alla caccia tradizionale come da calendario venatorio regionale, con esclusione della caccia al cinghiale: **€ 700,00**;
- 2) Quando particolari e necessarie esigenze lo richiedano, il Presidente previa Deliberazione di Giunta Comunale, può disporre, anche nel corso dell'annata venatoria, una variazione del contributo alle spese di gestione di cui al comma precedente, da ratificare in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;

ART. 11

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I FRUITORI DI PERMESSI GIORNALIERI

Affinché venga ulteriormente incentivata l'economia locale, in determinati periodi e in rispetto del carico venatorio, è possibile ospitare squadre di caccia al cinghiale composte interamente da cacciatori non residenti. Per ogni battuta/giornata di caccia è necessario un numero minimo di quindici cacciatori e massimo di trenta. Sarà consentito l'abbattimento di n. 2 capi a giornata per squadra con l'obbligo di uno o più accompagnatori.

- 1) Per la caccia al **cinghiale**:
 - a) ingresso giornaliero in A.F.V. per ogni fucile **€ 30,00**;
- 2) Per la caccia alla **lepre**:
 - a) ingresso giornaliero in A.F.V. per ogni fucile **€ 135,00**;
 - b) per ogni capo abbattuto **€ 129,11**.
- 3) Per ogni battuta/giornata di caccia alla lepre sono richiesti un numero minimo di tre cacciatori ed un massimo di sei. Sarà consentito l'abbattimento di n. 2 capi per ogni battuta/giornata di caccia con l'obbligo di uno o più accompagnatori.
- 4) Per la caccia al capriolo, con obbligo di accompagnatore;
 - a) Ingresso giornaliero in A.F.V. per ogni fucile **€ 60,00**
 - b) Per ogni capo abbattuto;
 - Maschio **€ 260,00**
 - Femmina **€ 220,00**
- 5) Per la caccia a **starna, fagiano, pernice, coturnice**;
 - a) ingresso giornaliero in AFV: per ogni fucile **€ 35,00**;
 - b) per ogni capo abbattuto **€ 40,00**;

- c) il prelevamento dei capi, nei limiti del piano annuale, è determinato, anche attraverso l'Ufficio caccia o il collaboratore, dal Presidente (o suo delegato). E' consentito l'impiego di massimo n.2 cani da ferma per cacciatore.

6) Le quote giornaliere di cui sopra sono, a richiesta dei cacciatori, aumentate di € 15,00 per ciascun accesso, per l'acquisto di un buono pasto del valore di € 20,00 da utilizzare presso esercizi commerciali del territorio comunale.

7) Per la caccia, ove autorizzata, ad altre specie cacciabili ma non rientranti nell'indirizzo faunistico dell'A.F.V.;

- a) ingresso giornaliero in AFV: per ogni fucile € 30,00;
b) la caccia dovrà essere esercitata nel rispetto dei tempi, dei modi e del numero di capi stabiliti nel Calendario Venatorio Regionale.

ART. 12

TESSERINO E DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO

- 1) Il tesserino rilasciato dall'ufficio A.F.V. comunale dà diritto all'esercizio della caccia nell'A.F.V. per l'intera annata venatoria; è strettamente personale e non può essere ceduto. Esso viene rinnovato entro l'inizio dell'annata venatoria. Con il Tesserino può essere fornito un distintivo che il cacciatore obbligatoriamente dovrà portare durante l'esercizio venatorio in modo ben visibile. Sul tesserino andranno registrate:
- a) le giornate di caccia fruite;
b) il carniere acquisito;
c) i provvedimenti disciplinari subiti.
- 2) Il tesserino andrà esibito ad ogni richiesta del personale di vigilanza e dovrà seguire permanentemente il cacciatore durante la pratica venatoria.
- 3) Ai soli cacciatori fruitori di permesso giornaliero sarà rilasciato un modulo da riconsegnarsi, dopo compilato, al termine della giornata venatoria.

ART. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'A.F.V. è il Sindaco del Comune di Vallerotonda, o suo delegato specifico, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio comunale. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'A.F.V. ed in quanto tale provvede ad ogni adempimento burocratico compiendo tutti gli atti finalizzati al raggiungimento delle finalità dell'A.F.V..

ART. 14

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Tutti gli adempimenti amministrativi sono demandati all'Ufficio A.F.V. del Comune che, più in particolare:

- a) collabora con il Presidente in tutte le sue incombenze;
b) *redige i rendiconti che il Presidente dell'A.F.V., per una maggiore trasparenza amministrativa, deve presentare obbligatoriamente in Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;*
c) redige i bilanci preventivi e consuntivi necessari per la corrente gestione dell'A.F.V., fermo restando che dal punto di vista strettamente economico-finanziario, la stessa è ricompresa nell'ambito del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale del Comune.
d) raccoglie, cataloga e conserva i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ogni altro documento inerente l'A.F.V.;

- e) aggiorna e custodisce il registro dei cacciatori ammessi.

ART. 15

VIGILANZA VENATORIA

- 1) Fatta salva la regolamentazione prevista dagli articoli specifici della legge 157/90 e delle disposizioni contenute nelle leggi regionali la vigilanza venatoria sul territorio verrà effettuata mediante l'impiego di:
 - a) vigili urbani del Comune;
 - b) altri dipendenti comunali all'uopo autorizzati;
 - c) guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie;
- 2) L'incentivazione dell'attività di vigilanza, nei casi in cui si ricorra alle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie, verrà effettuata mediante l'erogazione di contributi a titolo di rimborso spese.
- 3) Le guardie venatorie volontarie, nell'assolvimento dei compiti loro affidati, hanno l'obbligo di tenere una condotta irreprensibile.
- 4) In caso di contestazioni di eventuali infrazioni, devono redigere regolare verbale in triplice esemplare sugli appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio caccia del Comune ed inoltrarlo tempestivamente all'Ufficio stesso.
- 5) In nessun caso è consentito agli addetti alla vigilanza di obblare l'infrazione contestata.

ART. 16

DIVIETI

- 1) Fatti salvi i divieti sanciti dalla legge 157/92 e dalle disposizioni regionali, è altresì vietato:
 - a) ai cacciatori ammessi, accompagnarsi durante l'attività venatoria o cinofila a cacciatori non soci e di consentire a chicchessia di esercitare all'interno dell'AFV qualsiasi forma di caccia, attività cinofila o di addestramento cani o volo per i falchi;
 - b) ai cacciatori ammessi, sostare in atteggiamento di caccia ad una distanza inferiore a metri cento dalla delimitazione delle zone rifugio e protezione o di adoperarsi per scacciare la selvaggina dal loro interno;
 - c) ai non autorizzati, l'impianto nell'area dell'A.F.V. di appostamenti fissi e di quelli temporanei che comportino preparazione di sito con modifica o occupazione non momentanea del terreno. Autorizzazioni in tal senso saranno rilasciate preferenzialmente a cacciatori ammessi ultrasessantenni o portatori di handicap.
- 2) E' sempre e comunque vietato il taglio di cespugli, rami, alberi se non nell'ambito di interventi programmati in accordo con l'amministrazione comunale e il corpo forestale dello Stato e, per le aree ricadenti nella fascia di protezione esterna del P.N.A.L.M., con l'ufficio competente di quest'ultimo.
- 3) E' sempre vietata la caccia sui fondi coltivati. Ogni eventuale danno sarà risarcito ai proprietari dei fondi dal cacciatore che li abbia causati. Ove non sia possibile, provvederà uno speciale fondo da costituirsi utilizzando a tal fine parte delle quote di adesione o proventi di sanzioni.
- 4) E' in special modo vietata ai non autorizzati l'introduzione in A.F.V. di qualsiasi specie di selvaggina. Ogni intervento di tipo faunistico dovrà essere autorizzato dall'Ufficio caccia comunale e, per le aree ricadenti nella fascia di protezione esterna del P.N.A.L.M., preventivamente concordato con l'Ente Parco.
- 5) E' tassativamente vietato abbattere specie animali diverse o in esubero rispetto alle previsioni del calendario venatorio dell'AFV o, per quanto in esso non previsto, da quello regionale. E' altresì vietato l'abbattimento anche in forma occasionale di ungulati durante l'esercizio della caccia alla c.d. "migratoria" o alla c.d. "stanziale" ivi compresa la specie lepre.
- 6) E' vietato mettere in atto pasturazioni di qualsiasi genere per la selvaggina ad eccezione per il foraggiamento di soccorso e comunque sempre coordinato dall'Ufficio caccia comunale.
- 7) E' vietato l'esercizio della caccia usando richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico. E' altresì vietato l'uso di veleno, sorgenti luminose artificiali, lacci, trappole, tagliole, specchi ed altri dispositivi abbaglianti, reti, esche comunque confezionate.

- 8) E' vietato l'uso di congegni di mira dotati di convertitori di immagine e per la visione notturna.

ART. 17

DOVERI

- 1) Il cacciatore che abbia receduto o sia stato escluso per sua colpa dal diritto di caccia non può richiedere il rimborso delle somme versate.
- 2) I cacciatori ammessi hanno altresì il dovere di adoperarsi affinché, all'interno della AFV sia l'attività venatoria che quella cinofila si svolgano nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni che di volta in volta verranno emanate, segnalando per scritto eventuali irregolarità rilevate al presidente.
- 3) Durante l'espletamento dell'attività venatoria e cinofila, ogni cacciatore ammesso ha l'obbligo di tenere nei confronti degli altri un comportamento serio e corretto improntato alla massima lealtà ed al rispetto del regolamento interno e di ogni altra disposizione regolamentare o di legge.
- 4) Ogni cacciatore, in quanto utente dell'A.F.V. della quale ha accettato le condizioni di gestione durante la fruizione del servizio concessogli, è tenuto, se richiesto, da agenti e da ufficiali di Polizia Giudiziaria, ad esibire la specifica licenza governativa, il carnet di caccia, la polizza assicurativa, la autorizzazione a cacciare in AFV, la selvaggina abbattuta, nonché a lasciar verificare il carniere, lo zaino e qualsiasi altro oggetto atto a contenere la selvaggina abbattuta o i mezzi di caccia, ivi compreso i veicoli.

ART. 18

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
 - a) deplorazione per comportamento scorretto nei rapporti sociali e nell'espletamento dell'attività venatoria e cinofila
 - b) sospensione dell'attività venatoria e cinofila da un minimo di un mese ad un massimo di un anno, per gravi scorrettezze.
 - c) radiazione dalla AFV quale cacciatore indesiderato, per comportamento contrario al presente regolamento, alle leggi dello stato e della regione in materia venatoria e alle finalità della A.F.V. La radiazione si applica automaticamente nei seguenti casi:
 - recidivo per due volte a violazioni del presente Regolamento;
 - pratica del bracconaggio;
 - violazioni sostanziali alle leggi venatorie.

ART. 19

SANZIONI

- 1) Fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione delle leggi sulle armi, della legge 157/92, della legge regionale sulla caccia vigente, per la violazione al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni da versarsi a titolo di risarcimento danni all'A.F.V.:
 - a) da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 154,93 per ogni violazione al presente regolamento;
 - b) in caso di reiterazione per una volta le sanzioni saranno comminate sino al triplo del massimo di cui sopra; alla terza violazione scatta la radiazione;
 - c) per abbattimento non autorizzato:
 - di coturnice: € 500,00 per ogni capo
 - di lepre: € 500,00 per ogni capo

- di cinghiale: € 800,00 per ogni capo
 - di fauna selvatica cacciabile diversa dalle precedenti: € 200,00 per ciascun capo;
- d) ferma restando la possibilità, per le violazioni di particolare gravità, della facoltà di sospensione dell'esercizio venatorio e contestuale ritiro del tesserino con disposizione del Presidente.
- 2) Nel caso in cui la richiesta del pagamento delle sanzioni di cui sopra non venga soddisfatta entro 30 gg. dalla contestazione dell'infrazione, il Concessionario (o suo delegato), tramite proprio legale, si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento del danno. Resta inteso che il risarcimento del danno non estingue l'illecito penale.

ART. 20

ENTRATE

- 1) Le entrate sono costituite da:
- a) quote di partecipazione alla spesa sottoscritte dai cacciatori ammessi;
 - b) proventi derivanti dal contenzioso;
 - c) proventi derivanti dall'attività cinofila;
 - d) eventuali contributi di privati e associazioni;
 - e) eventuali contributi di enti.
- 2) *A chiusura di ogni esercizio, per il pareggio del bilancio, eventuali attività saranno reimpiegate esclusivamente per i miglioramenti ambientali, attività di cui il Presidente A.F.V. in occasione dei rendiconti da presentare obbligatoriamente in Consiglio Comunale. dovrà redigere apposita relazione di resoconto riportante in dettaglio gli interventi ambientali effettuati e le attività reimpiegate;*
- 3) Eventuali passività potranno essere ripianate o con aumento straordinario delle quote associative, anche sotto forma di contributo straordinario e una tantum o con le attività dell'anno successivo e prima dell'inizio del nuovo esercizio.

ART. 21

RIMBORSO SPESE

- 1) Tutte le cariche ricoperte negli organi della AFV sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese sostenute e debitamente documentate.
- 2) Alle guardie venatorie volontarie per il compito svolto nella sorveglianza dell'AFV è previsto un rimborso spese per utilizzo mezzi propri e carburante debitamente documentate.

ART. 22

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore al momento dell'acquisita esecutività della deliberazione stessa.
- 2) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nella legge 157/1992, s.m.i. e nella legge regionale.
- 3) Al Consiglio comunale è riservata la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento.
- 4) In relazione ad eventuali esigenze che rivestano carattere di urgenza e per un più regolare andamento della gestione in corso possono essere emanate disposizioni con provvedimento del Presidente/Concessionario o suo delegato, o con Determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste.
- 5) Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente agli enti e privati interessati.